

Presidente Anna Mastromarino
Componenti Marco Bellion
Antonio Caputo
Laura Caramello
Riccardo de Caria
Monica Odello
Deodato Scanderebech

PARERE n. 2/2025

La Commissione di garanzia, nella seduta del 13 febbraio 2025, presenti i commissari Anna Mastromarino (Presidente), Marco Bellion, Antonio Caputo, Laura Caramello, Riccardo de Caria, Monica Odello e Deodato Scanderebech, sentita la relatrice Monica Odello, ha espresso il seguente parere.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con nota del 15.1.2025 (prot.n. 933), ha richiesto il parere di questa Commissione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, sulla proposta di legge di iniziativa popolare *“Interventi finalizzati a garantire l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa”*, presentata in data 11 settembre 2003 (VII Legislatura).

Detta proposta era già stata vagliata e ritenuta ricevibile e ammissibile dall'Ufficio di Presidenza nella VII, VIII, IX, X e XI legislatura. In quest'ultima legislatura la dichiarazione di ammissibilità è stata deliberata in conformità al parere espresso dalla Commissione di garanzia in data 8 gennaio 2020 (parere n. 2/2020).

2. Più specificamente, nel parere da ultimo citato (parere 2/2020) la Commissione di garanzia, confermando quanto già espresso nei precedenti pareri n. 3/2015 del 26 gennaio 2015, e n. 9/2010 del 15 novembre 2010, aveva esaminato la proposta di legge alla luce della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (*“Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”*) e s.m.i., ritenendo che tale Legge, pur accogliendo nella maggior parte implicitamente le norme proposte dall'iniziativa, non la rendeva inammissibile.

Ribadiva altresì che *“la circostanza che l'iniziativa proponeva una riforma implicita della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa), ora abrogata dall'art. 36, co. 1, lett. c), della l.r. n. 28/2007, non comporta l'inammissibilità”*.

3. Se questa Commissione è chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla ricevibilità ed ammissibilità di detta proposta di legge, si osserva preliminarmente come la Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28, tutt'ora vigente, abbia nel tempo subito molteplici modifiche ed integrazioni, in particolare attraverso la Legge Regionale 5 dicembre 2016 n.25, la Legge Regionale 26 aprile 2017 n.7, e, in epoca ancora più recente, la Legge Regionale 26 gennaio 2022 n.1.

Nonostante le variazioni registratesi a livello legislativo, però, alla data odierna non si ravvisano elementi tali da discostarsi dalle valutazioni espresse nei precedenti pareri, posto che la vigente normativa non risulta recepire, quanto meno in misura integrale, il contenuto della proposta di legge ora oggetto di esame.

Ditalchè, non essendo intervenute sostanziali modifiche del quadro normativo già esaminato in precedenza, e permanendo perciò l'esigenza di esprimere una valutazione in merito alla ammissibilità della proposta, la Commissione ritiene di confermare quanto già esposto nei precedenti pareri n. 3/2015, n. 9/2010, n. 2/2020, che qui si devono intendersi come integralmente richiamati.

4. La Commissione ritiene pertanto ricevibile e ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare: *“Interventi finalizzati a garantire l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa”*.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 13 febbraio 2025.

Anna Mastromarino
(Presidente)
(Firmato in originale)

Monica Odello
(Estensore)
(Firmato in originale)